

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 23 / 2019**

**OGGETTO:** MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

### **1 PREMESSA**

L'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, come modificato dall'art. 17 del DL 23.10.2018 n. 119, prevede l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

I nuovi adempimenti sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

L'introduzione del nuovo regime consentirà, dunque, di completare gradualmente il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria. In tal modo, si intende rafforzare la capacità di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e stimolare la *compliance* da parte dei soggetti passivi IVA.

### **2 SOGGETTI OBBLIGATI**

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si applica ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72. Si tratta dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al

dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali beneficiano, per tali operazioni, dell'esonero dall'emissione della fattura (fermo restando l'obbligo di emettere il documento su richiesta del cliente).

Si fa riferimento:

- alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l'uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito;
- alle prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- alle operazioni di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 - 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; di riscossione dei tributi, relative all'esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
- alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
- alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

In più occasioni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, al netto degli esoneri espressamente previsti, l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 pone una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate dall’art. 22 del DPR 633/72 memorizzano e trasmettono telematicamente i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dal DM 10.5.2019, l’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 si applica alla generalità dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio e assimilate (compresi i soggetti della grande distribuzione organizzata), indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certifichino le operazioni mediante scontrino o mediante ricevuta fiscale.

### **3 ESONERI**

L’art. 2 del DLgs. 127/2015, come modificato dall’art. 17 del DL 119/2018, prevede che:

- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze possano essere individuati specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei dati in ragione della tipologia di attività esercitata;
- le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il decreto ministeriale previsto dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 non è ancora stato emanato. Invece, in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, è stato adottato il DM 10.5.2019.

L’art. 1 del DM 10.5.2019 ha escluso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi per le seguenti tipologie di operazioni:

- a) le operazioni per le quali è già previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale:

- ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.);
  - ai sensi del DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente);
  - ai sensi del DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati);
- b) le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto (anche emesso da biglietterie automatizzate);
- c) fino al 31.12.2019, le operazioni “collegate e connesse” a quelle di cui alle suddette lett. a) e b) e le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto alle medesime operazioni di cui alle lettere a) e b), ovvero rispetto alle operazioni soggette a fatturazione *ex art. 21* del DPR 633/72 (intendendosi effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018);
- d) le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di trasporti internazionali.

Resta fermo, per tali operazioni, l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72.

Per le operazioni di cui all'art. 1 co. 1 lett. c) e d) del DM 10.5.2019 continua a sussistere, inoltre, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale.

In base alle citate lett. a), b) e d) sono quindi **escluse** dagli adempimenti in esame le seguenti fattispecie.

1. *cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;*
2. *cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;*
3. *cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;*
5. *cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;*
6. *cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di*
7. *quelli d'antiquariato;*

8. prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
9. cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
10. operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
11. somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubbliche da enti di assistenza e di beneficenza;)
12. prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
13. prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
14. cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 27 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
15. prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
16. prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
17. q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
18. prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
19. prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
20. prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
21. prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
22. prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
23. prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
24. prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
25. cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
26. somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi,
27. stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di
28. manifestazioni in genere;
29. cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
30. somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

31. prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
32. prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
33. cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'art. 9-bis, Legge n. 66/92;
34. prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
35. prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
36. prestazioni aventi per oggetto l'utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
37. prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
38. cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
39. cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
40. cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
41. prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall'Ente poste;
42. attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n.394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
43. prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.
44. Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);
45. settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);
46. enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);
47. esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);
48. somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);
49. somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 50.16.12.80);
51. società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra
52. porti nazionali (ex DM 22.12.80);
53. enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85);
54. utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)

### **3.1 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

L'art. 2 del DM 10.5.2019 conferma che l'introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non incide sull'applicazione della disciplina settoriale prevista per

le operazioni effettuate mediante distributori automatici e per le cessioni di benzina e gasolio. Per tali operazioni, come già evidenziato, gli adempimenti telematici erano già previsti in via obbligatoria ai sensi dell'art. 2 co. 1-*bis* e 2 del DLgs. 127/2015.

Il nuovo decreto, però, aggiunge una semplificazione per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, stabilendo che tali soggetti, fino al 31.12.2019, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, i cui ricavi o compensi non siano superiori all'1% del volume d'affari relativo al 2018. Tali operazioni, di conseguenza, potranno continuare ad essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Nella seguente tabella si fornisce un riepilogo degli esoneri previsti dal DM 10.5.2019.

| <b>RIFERIM<br/>ENTO<br/>DM<br/>10.5.2019</b> | <b>FATTISPECIE<br/>ESCLUSA<br/>DALL'OBBLIGO</b>   | <b>TERMINI<br/>DI<br/>APPLICAZ<br/>IONE</b>                 | <b>ALTRI<br/>OBBLIGHI<br/>CONNESSI</b>                |
|--|---|---|---|
| Art. 1 co.1<br>lett. a)                      | Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96<br>(cessioni di tabacchi, giornali periodici, vendite per corrispondenza, ecc.) | Fino a data da definire con successivo decreto ministeriale | Obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi |
|  | Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente)  |   |   |
|  | Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, telecomunicazione,   |   |   |

|                          |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
|                          | teleradiodiffusione resi a privati)   |   |   |
| Art. 1 co.1<br>lett. b)  | Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto  |   |   |
| Art. 1 co. 1<br>lett. c) | Operazioni “collegate e connesse” a quelle di cui all’art. 1 co. 1 lett. a) e b)  | Fino al<br>31.12.2019                                       | Obbligo di<br>annotazione sul<br>registro dei<br>corrispettivi<br>Obbligo di<br>certificazione<br>mediante<br>scontrino o<br>ricevuta fiscale |
|                          | Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle suddette lett. a) e b)   |   |   |
|                          | Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione  |   |   |
| Art. 1 co. 1<br>lett. d) | Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale   | Fino a data da definire con successivo decreto ministeriale |   |
| Art. 2 co. 2             | Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate “in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione carburante | Fino al<br>31.12.2019                                       |   |

### **3.2 NATURA TEMPORANEA DEGLI ESONERI**

Va evidenziato che gli esoneri hanno carattere temporaneo, essendo previsto che essi operino soltanto “*in fase di prima applicazione*”. In particolare:

- per le operazioni di cui all’art. 1 co. 1 lett. a), b) e d) del DM 10.5.2019, l’esonero verrà meno a partire dalle date che verranno stabilite con successivi decreti ministeriali;
- per le operazioni di cui all’art. 1 co. 1 lett. c) e per quelle di cui all’art. 2 co. 2 del DM 10.5.2019, invece, è previsto che l’esonero operi soltanto fino al 31.12.2019.

### **3.3 TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI SU BASE VOLONTARIA**

Secondo quanto disposto dagli artt. 1 co. 3 e 2 co. 3 del DM 10.5.2019, i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio escluse dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi possono in ogni caso scegliere di effettuare i suddetti adempimenti su base volontaria.

### **3.4 OPERAZIONI DOCUMENTATE MEDIANTE FATTURA**

Secondo quanto chiarito con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non ricorre “*laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”.

Pertanto, un soggetto passivo IVA che, pur effettuando operazioni al dettaglio *ex art. 22* del DPR 633/72, decida di documentare le operazioni esclusivamente mediante fattura, dovrebbe considerarsi esonerato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Peraltro, allo scopo di incentivare l’emissione della fattura da parte dei commercianti al minuto, con il DM 10.5.2019 è stato innalzato da 100,00 a 400,00 euro l’importo massimo previsto per l’emissione della fattura in modalità semplificata, ai sensi dell’art. 21-*bis* del DPR 633/72.

### ***Operazioni documentate mediante fattura***

In base al tracciato del *file* XML riportato nell'allegato al provv. 28.10.2016 n. 182017 "Tipi dati per i corrispettivi", l'ammontare giornaliero non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture eventualmente emesse dal soggetto passivo.

Infatti, anche se i registratori telematici utilizzati per i nuovi adempimenti consentono di emettere fatture ordinarie o semplificate, anche in formato elettronico, nonché di memorizzare i relativi dati, è previsto che questi ultimi siano trasmessi secondo il tracciato di cui all'allegato "Tipi dati per i dati delle fatture", in ottemperanza al previgente art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

## **4 MEMORIZZAZIONE DEI DATI**

In caso di utilizzo dei registratori telematici (o di registratori di cassa adattati), la memorizzazione dei dati di dettaglio e di riepilogo dei corrispettivi giornalieri è effettuata mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori.

La memoria permanente di dettaglio (denominata "Dispositivo-giornale di fondo elettronico", o "DGFE") ha funzione di giornale di fondo elettronico e contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata, incluse le informazioni delle avvenute trasmissioni.

## **5 TRASMISSIONE DEI DATI**

In caso di utilizzo dei registratori telematici (o dei registratori di cassa adattati), la trasmissione dei dati dei corrispettivi avviene in modo autenticato, protetto e sicuro mediante la rete pubblica.

Operativamente, ai fini della trasmissione, il registratore:

- elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo e genera un *file* XML con le informazioni richieste (nel rispetto del tracciato "Tipi dati per i corrispettivi", riportato nell'allegato al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017);
- sigilla il *file* elettronicamente;
- invia il *file* al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente alla trasmissione del *file* XML, il registratore riceve dal “sistema AE” l’esito che attesta l’avvenuta trasmissione dei dati, nonché il controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei *file* trasmessi.

La trasmissione telematica dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del *file* contenente le informazioni.

L’esito ed, eventualmente, i *file* XML generati ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi al “sistema AE” sono conservati all’interno della memoria permanente di dettaglio e sono quindi disponibili per la consultazione presso il punto vendita.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il registratore trasmette i corrispettivi relativi a ciascuna giornata di attività anche se l’importo ha valore “zero”.

## **5.1 TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI**

L’invio dei dati avviene, di regola, all’atto della chiusura giornaliera, in una fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 22:00.

In caso di esito negativo della trasmissione, le informazioni si considerano non trasmesse, e gli esercenti sono tenuti ad effettuare l’invio del *file* corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

## **5.2 INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ**

In caso di interruzione dell’attività non causata da malfunzionamenti tecnici degli apparecchi (es. chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale, ecc.), il registratore provvede all’elaborazione e all’invio di un unico *file* contenente la totalità dei dati (ad importo “zero”) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. L’invio del *file* unico a importo “zero” è effettuato in occasione della prima trasmissione successiva all’interruzione dell’attività, ovvero dell’ultima trasmissione utile.

### **5.3 MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI REGISTRATORI**

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del registratore, l'esercente è tenuto a:

- richiedere, tempestivamente, l'intervento di un tecnico abilitato;
- annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su un apposito registro, da tenere anche in modalità informatica, fino a quando sia ripristinato il corretto funzionamento del registratore ovvero sia utilizzato un altro registratore regolarmente in servizio.

### **5.4 REGISTRATORI TELEMATICI ANCHE UTILIZZATI EPR TRASMETTERE I CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

I registratori telematici (o i registratori di cassa adattati) possono essere utilizzati anche per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi dei distributori automatici, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015. Tale possibilità, tuttavia, è ammessa soltanto a condizione che i distributori automatici interessati siano collocati nella medesima unità locale dell'attività commerciale in cui è ubicato il registratore.

Operativamente, l'esercente/gestore, dopo aver rilevato i dati del venduto dei distributori, imputa tale valore mediante apposita sezione del registratore, scorpendo preventivamente l'imposta e suddividendola in base all'aliquota IVA. Il dato così acquisito viene registrato nella memoria di dettaglio del registratore, concorrendo al calcolo dei corrispettivi giornalieri complessivi da trasmettere.

A seguito di tale operazione, occorre però che sia emesso un documento commerciale, gestito mediante un apposito reparto del registratore.

## **6 DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI**

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale. Tuttavia, ciò non implica che i soggetti

passivi IVA che effettuano tali adempimenti siano esonerati da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni. È infatti prevista l'emissione, in via obbligatoria, del "documento commerciale", come definito dal DM 7.12.2016, che costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

## **6.1 EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE**

Ai sensi dell'art. 1 del DM 7.12.2016, il documento commerciale è emesso dai soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che:

- sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 12 della L. 413/91;
- non sono esonerati dalla medesima certificazione per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali.

Il documento commerciale non è emesso se, a fronte dell'operazione, è già stata emessa fattura ordinaria o semplificata.

### **6.1.1 MODALITA' DI EMISSIONE**

Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, ossia, in base a quanto finora previsto, mediante:

- i registratori telematici (o i registratori di cassa adattati);
- la procedura *web* disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

## **6.2 EMISSIONE DELLA FATTURA**

In caso di emissione della fattura, su base volontaria o su richiesta del cliente:

- non ricorre l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- non è necessario emettere il documento commerciale, purché, tuttavia, sia emessa fattura immediata.

Qualora, invece, la fattura sia emessa in modalità differita, ai sensi dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, l'esercente sarà tenuto a rilasciare, al momento della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione, un documento di trasporto o altro documento equipollente (eventualmente, un documento commerciale integrato con la partita IVA o il codice fiscale dell'acquirente). L'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione differita dovrà poi essere scorporato dal totale giornaliero.

Peraltro, al di fuori delle ipotesi di esonero di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di Interscambio.

L'emissione del documento elettronico (in modalità ordinaria o semplificata) può avvenire mediante gli stessi registratori telematici utilizzati per inviare i corrispettivi.

### **6.3 CORREZIONE DEGLI ERRORI**

La correzione delle operazioni registrate mediante un registratore telematico o un registratore di cassa adattato può avvenire secondo diverse modalità:

- se l'operazione è stata registrata ma il documento commerciale non è ancora stato emesso, la correzione può avvenire mediante apposite funzioni del registratore;
- se invece il documento commerciale è già stato emesso, la correzione può avvenire soltanto mediante un documento commerciale per annullo o per reso merce.

## **7 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.

24 co. 1 del DPR 633/72. Di conseguenza, le fatture eventualmente emesse dovrebbero essere annotate sul registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72.

Per i soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione, ai sensi dell'art. 24 co. 3 del DPR 633/72, l'applicazione della speciale modalità di registrazione dei corrispettivi viene considerata ai fini dell'elaborazione del *file* XML contenente i dati da inviare (si veda il tracciato riportato nell'allegato al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, denominato "Tipi dati per i corrispettivi").

Si ricorda, inoltre, che, in caso di guasto o malfunzionamento dei registratori telematici, è prevista l'istituzione di un registro di "emergenza" (oltre alla necessità di richiedere l'intervento di un tecnico abilitato).

## **8 REGIME SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In particolare:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

Per i primi 6 mesi del 2020 le sanzioni non si applicano qualora l'adempimento venga effettuato entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

*Ronciglione 17/12/2019*

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**